

**T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., (ud. 11/06/2019) 05-07-2019, n. 8975**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 12586 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da P. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del dr. Giuseppe Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27; nei confronti

A. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Scacchi, Francesco Scanzano, Elio Leonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Francesco Scacchi in Roma, via Crescenzo n. 19;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo (come integrato dai motivi aggiunti depositati in data 13 febbraio 2019):

a - della determina della Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio n. 15723 del 28.9.2018, con la quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva in favore di A. s.p.a., del servizio biennale (24 mesi) di lavanolo per le Aziende S.R. - Lotto n. 8;

b - ove e per quanto occorra, della nota della Regione Lazio, in data 1.10.2018 di comunicazione della determina sub a);

c - ove e per quanto occorra, di tutti i verbali di gara con i quali si è valutata l'offerta tecnica ed economica di A., redigendosi la graduatoria finale (dei relativi punteggi);

d - di tutti gli atti (verbali ed istruttori) del procedimento di verifica della anomalia della offerta aggiudicataria (A.) e, tra questi, del verbale del 19.09.2018;

e - dei provvedimenti del RUP in data 4.10.2018, 15.10.2018 e 19.10.2018, con i quali si è disposto il diniego parziale di accesso a tutti gli atti della procedura di gara, alle offerte tecniche di A. ed alle giustificazioni proposte in sede di verifica della anomalia;

f - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

e per l'accertamento

del diritto della società ricorrente, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133, lett. d), n. 1), del c.p.a., alla aggiudicazione dell'appalto controverso, anche previa declaratoria di inefficacia del contratto, eventualmente stipulato, e subentro nell'appalto;

nonché avverso e per l'annullamento, ai sensi dell'art. 116 c.p.a.:

- dei provvedimenti del RUP del 4.10.2018, del 15.10.2018 e del 19.10.2018, con i quali si è disposto il diniego parziale di accesso documentale agli atti della procedura (offerta tecnica della impresa aggiudicataria A. e giustificazioni rese in sede di verifica di anomalia);

e per l'accertamento

del diritto della ricorrente, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. a) n. 6) c.p.a., all'ostensione integrale degli atti di gara, ivi compresa l'offerta tecnica e le giustificazioni rese in sede di verifica di anomalia dalla impresa aggiudicataria;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società A. s.p.a. e della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2019 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

### **Svolgimento del processo**

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato ai soggetti indicati in epigrafe in data 29 ottobre 2018 e depositato il successivo 7 novembre 2018, la parte ricorrente espone di avere partecipato alla procedura aperta per l'affidamento biennale del servizio di lavanolo per le Aziende S.R., suddivisa in 8 lotti per l'importo complessivo, a base di gara, di oltre 130 milioni di Euro.

Mentre nei lotti 1 e 3 la ricorrente si collocava al primo posto, nel lotto 8 al termine della procedura si collocava al secondo posto, con punti 74,76, mentre la prima classificata, A. s.p.a., conseguiva punti 90,06. Con riguardo al lotto n. 8, la Commissione procedeva alla verifica dell'anomalia dell'offerta proposta dalla società A. s.p.a., che, oltre ad avere conseguito i 4/5 del punteggio massimo per le offerte tecniche ed economiche, offriva anche un ribasso superiore al 40% dell'importo a base d'asta.

2. La Commissione, con verbale del 26 settembre 2018, rimetteva la graduatoria definitiva alla stazione appaltante, che, con determina della Direzione Regionale n. 15723 del 28 settembre 2018, disponeva l'aggiudicazione definitiva; ricevuta la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, la ricorrente presentava istanza di accesso che veniva solo in parte esaudita dalla stazione appaltante con ostensione dilazionata in varie giornate del mese di ottobre 2018.

In particolare, in ordine all'istanza di accesso, l'interessata rappresenta che sarebbero stati arbitrariamente oscurati:

- i verbali di gara, che recano la valutazione delle offerte tecniche e la relativa attribuzione dei sub-punteggi;
- l'offerta tecnica dell'impresa prima graduata, in larga parte oscurata senza motivazione specifica e dettagliata, per la presenza di eventuali segreti commerciali;
- le giustificazioni, rese dalle imprese prime due graduate, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50 del 2016, in sede di verifica di anomalia;
- i verbali di gara inerenti la valutazione di congruità delle offerte risultate anomale.

3. Avverso gli atti indicati in epigrafe la ricorrente deduce:

1) Violazione dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50 del 2016; violazione del giusto procedimento, dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990; eccesso di potere per arbitrarietà, iniquità, travisamento, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, di motivazione;

2) Stesso motivo sotto altri profili;

3) Violazione di legge (articoli 53 e 97 D.Lgs. n. 50 del 2016); violazione del giusto procedimento; violazione degli artt. 3 e 22 della L. n. 241 del 1990; eccesso di potere per arbitrarietà, iniquità, travisamento, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, di motivazione.

Conclude con istanza cautelare e per l'accoglimento del ricorso.

4. Con D.P. del 15 novembre 2018 l'Amministrazione è stata autorizzata al deposito dei documenti su CD-ROM ai sensi dell'art.9, comma 8, del D.P.C.M. n. 40 del 2016.
5. La società A. s.p.a. e la Regione Lazio si sono costituite in giudizio; quest'ultima ha contestato la censura proposta avverso l'accesso e tutte le altre rassegnando conclusioni del tutto opposte a quelle di parte ricorrente.
6. In vista della Camera di Consiglio del 27 novembre 2018, la parte ricorrente ha depositato una prima consulenza tecnica, ma alla predetta udienza camerale la trattazione del ricorso è stata rinviata alla fase di merito.
7. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 13 febbraio 2019, la ricorrente ha impugnato gli stessi atti gravati col ricorso principale, deducendo con un unico articolato motivo: violazione di legge (art. 97 D.Lgs. n. 50 del 2016); violazione del giusto procedimento; violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990; eccesso di potere per arbitrarietà, iniquità, travisamento, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione. Conclude i motivi aggiunti con istanza cautelare, insistendo per l'accoglimento sia del ricorso introduttivo del giudizio che del ricorso per motivi aggiunti.
8. Hanno contestato la fondatezza dei motivi aggiunti sia la Regione Lazio che la società A. s.p.a., che hanno dunque concluso per la loro reiezione.
9. Pervenuta la causa alla Camera di Consiglio del 12 marzo 2019 (per la trattazione della istanza cautelare formulata nel ricorso per motivi aggiunti), la trattazione della causa è stata rinviata alla fase di merito.
10. In data 21 maggio 2019 l'interessata ha depositato ulteriore consulenza tecnica ed infine, previo scambio di memorie tra le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione alla Pubblica Udienza dell'11 giugno 2019.

#### **Motivi della decisione**

1. Il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati e vanno, pertanto, respinti.
2. Le censure formulate nel ricorso principale e riproposte con i motivi aggiunti tentano di dimostrare un vistoso, quanto inesistente, difetto di motivazione nella valutazione dell'anomalia operata dalla stazione appaltante per quanto concerne l'offerta della prima classificata e per questo motivo possono essere esaminate congiuntamente.
  - 2.1 Con il primo motivo, in particolare, l'interessata introduce il predetto difetto di motivazione pure a fronte dei "vertiginosi" ribassi superiori al 40% per offerte che si sono viste riconoscere significativi e rilevanti punteggi in tutta la gara e col secondo mezzo passa, in particolare, ad analizzare le incongruità dell'offerta della prima classificata.
    - 2.2.1 Lamenta che, in sostanza, ne emergerebbe l'incongruità, in quanto è stato offerto un insostenibile ribasso del 49%, dimezzando sostanzialmente il valore stimato del lotto. L'offerta avrebbe pretermesso il relevantissimo dato (economico) dei costi di produzione, intesi come lavaggio/sanificazione, biancheria, materasseria e relativa manodopera (servizio principale dell'appalto). Tali costi, di tutta evidenza, non potrebbero essere allocati nella voce "Altro" e, tanto meno, in quella "Costi di approvvigionamento dei prodotti/materiali/ulteriori servizi"; si tratterebbe di una voce di costo che, in base ai dati ricavati dal capitolato speciale e dalla offerta tecnica di A. ammonterebbe almeno ad Euro 5.850.000,00.
    - 2.2.2 La offerta di A., per di più, avrebbe omesso anche di esporre l'incidenza sull'oggetto del servizio delle spese generali della azienda in violazione di una specifica richiesta della stazione appaltante, incorrendo in un ulteriore profilo di invalidità/anomalia.
    - 2.2.3 L'offerta di A. avrebbe dovuto essere esclusa per aver sottostimato anche gli oneri di sicurezza aziendale, in elusione dell'art. 97, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50 del 2016. Tale

impresa, infatti, ha indicato la somma di Euro 59.852,25 per gli oneri di sicurezza aziendale, a fronte dei valori medi (delle altre imprese partecipanti) superiori di oltre il 193%. A giudizio della ricorrente, si tratterebbe di cifra sicuramente insufficiente e non idonea a coprire i costi di sicurezza aziendale in un appalto che ha un valore di circa Euro 23.471.475,50. Si richiama, al riguardo, il documento ITACA (Organo della Conferenza Stato - Regione e Province Autonome e della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio), che, nel dettare regole comuni per la verifica di congruità delle offerte, ha indicato una formula per il calcolo degli oneri aziendali presunti. Orbene, applicando tale formula al presente appalto, si determinerebbe un importo minimo di oneri aziendali presunti di Euro 91.538,75, ampiamente superiore rispetto all'importo offerto dalla impresa A. (Euro 59.852,25).

2.3 Col terzo mezzo, la ricorrente lamenta che l'ostensione parziale degli atti di gara, dell'offerta tecnica dell'impresa aggiudicataria e delle giustificazioni ha violato l'art. 53 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e l'art. 22 L. n. 241 del 1990, non potendosi la stazione appaltante trincerare dietro segreti commerciali per plurime ragioni.

2.4 Le censure non possono essere condivise.

Occorre in primis rammentare che, in sede di analisi di legittimità del giudizio di congruità di offerte anomale nell'ambito di una gara d'appalto, la giurisprudenza ha enucleato i seguenti principi, di recente ribaditi anche da una sentenza di questa sezione (sentenza 7 marzo 2019, n. 3058):

"il giudizio favorevole di "non anomalia" dell'offerta in una gara d'appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente, poiché solo in caso di giudizio negativo sussiste, infatti, l'obbligo di una motivazione puntuale (ex multis, da ultimo Consiglio di Stato sez. III, 18 dicembre 2018, n. 7129, 14 novembre 2018, n. 6430 e sez. V, 17 maggio 2018, n. 2951);

- tale giudizio, in quanto finalizzato alla verifica dell'attendibilità e serietà della stessa ovvero dell'accertamento dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte, ha peraltro natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica Amministrazione ed insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato della Commissione di gara (Cons. di Stato sez. III, 18 settembre 2018, n. 5444);

- il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della Pubblica Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un'inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione (ex multis, Cons. di Stato sez. III, 11 febbraio 2015, n. 726)".

Ed invece parte ricorrente mira a provocare un controllo sostitutivo del giudice amministrativo sulle valutazioni di congruità delle offerte della controinteressata, senza peraltro riuscire a dimostrare le cosiddette figure sintomatiche dell'eccesso di potere e cioè la illogicità e la contraddittorietà manifeste attraverso le quali nel giudizio di legittimità possono essere sottoposti al giudice le valutazioni discrezionali della stazione appaltante.

Nel merito, peraltro, non può proprio essere condivisa la dedotta superficialità che inficerebbe, secondo le prospettazioni di parte ricorrente, la valutazione dell'anomalia dell'offerta, una volta che - evidenziata la anomalia della stessa nella seduta pubblica del 10 luglio 2018, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50 del 2016, per come risulta pure dalle premesse della Det. n. 12153 del 1 ottobre 2018 gravata - il RUP, con comunicazione dell'11 luglio 2018, ha richiesto ad A., la cui offerta

risultava anomala per quasi tutti i lotti cui aveva partecipato - lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 - cospicue informazioni inerenti tra le altre proprio le voci criticate dalla ricorrente (cfr. nota del RUP a prot. (...) dell'11 luglio 2018):

- 1) Spese generali d'azienda con incidenza sull'oggetto del servizio;
- 2) Costi di trasporto e logistica;
- 3) Costi di approvvigionamento dei prodotti forniti e dei materiali/ulteriori servizi utilizzati per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
- 4) Costi di ammortamento dei beni ed attrezzature;
- 5) Costo degli oneri di sicurezza;
- 6) Costo del lavoro, con indicazioni dettagliate sul numero degli addetti, ruolo, inquadramento, facendo riferimento al CCNL e alle tabelle ministeriali applicate;
- 7) Altri elementi di costo relativi all'appalto.

In relazione ai dettagliati giustificativi offerti dalla A. in data 25 luglio 2018, tenendo proprio conto delle sette voci richieste (alle quali è stata anche aggiunta quella sull'utile di impresa), la censura non appare dimostrata.

Fermo restando che appare condivisibile la contestazione effettuata da parte della Regione circa le quattro voci ritenute particolarmente incongrue (e cioè costi di produzione, costi di approvvigionamento dei prodotti/materiali/ulteriori servizi, spese generali, oneri di sicurezza aziendale), contestazione alla quale si fa completo riferimento (pagine 6-9 della memoria depositata il 22 novembre 2018), a titolo esemplificativo per quella sui "costi di produzione" (in ordine alla quale la ricorrente oppone che sarebbe stata effettuata un'offerta insostenibile ribassata del 49%) è da rilevare che la controinteressata A., nelle sue giustificazioni, ha specificato quale sia nello specifico la motivazione per cui la voce "Costo di produzione" (peraltro la più rilevante come importo offerto nell'ambito di quella "Costi di approvvigionamento" e pari cioè a oltre 2 milioni di Euro nel quinquennio) sia così "bassa" laddove ha giustificato che "...l'attuale ciclo produttivo di ricondizionamento della nostra azienda gode dei vantaggi derivanti dall'introduzione delle nuove tecnologie (per le quali abbiamo due brevetti industriali) che hanno consentito una significativa ottimizzazione dei costi produttivi. Non ultimo la realizzazione di un impianto fotovoltaico ha portato la riduzione dei costi energetici del 25%".

In ordine a tale significativo riferimento a nuove tecnologie dovute a due brevetti industriali di cui è titolare la controinteressata, parte ricorrente nulla obietta, neppure nella consulenza tecnica depositata il 1 marzo 2019, il che conduce da un lato la società A., con una delle memorie finali a rilevare che la ricorrente non ha fornito dunque alcuno specifico elemento per dimostrare l'asserita sottostima dei valori indicati e la stessa P. ad insistere sui prezzi di riferimento in ambito sanitario per il servizio di lavanolo/lavanderia recati della delibera ANAC n. 842 del 27 luglio 2017, senza dunque però tener conto del particolare giustificativo che ha caratterizzato tale voce di costo.

Ma anche in ordine al profilo della censura con cui parte ricorrente fa valere che gli oneri della sicurezza aziendale quantificati da A. in Euro 59.852,25 sarebbero stati sottostimati (dato che in base alle "Linee Guida ITACA" dovrebbero ammontare a circa 91 mila Euro) non è dato condividere le critiche effettuate dalla ricorrente.

Nei giustificativi la controinteressata ha indicato i parametri in base ai quali il costo della sicurezza è stato stimato per l'importo di Euro 59.852,25 e la Regione ha condiviso tale indicazione. In particolare, la società aggiudicataria ha specificato che, laddove la ricorrente ha stimato oneri pari ad oltre Euro 91.000,00, utilizzando dei due coefficienti proposti dalle Linee Guida ITACA quello più elevato; adoperando invece il coefficiente più congruo, perché adatto ai servizi e non ai lavori,

cui ineriscono le ridette Linee Guida, gli oneri della sicurezza ammonterebbero a circa 46,6 mila Euro, inferiori a quanto dichiarato dalla società A.; non risulta quindi dimostrata la dedotta incongruità della voce analizzata, che risulta invece superiore al risultato che si otterrebbe utilizzando il coefficiente più adatto ai servizi.

Fermo restando dunque che per le altre voci criticate dalla ricorrente si deve effettuare completo riferimento alle giustificazioni fornite dalla controinteressata e recepite pure dal RUP in contraddittorio con le parti, per come risulta dal verbale del 19 settembre 2018 in ordine alla loro congruità, nonché a sua volta recepite dalla difesa della Regione con la ridetta memoria del 22 novembre 2018, la censura va dunque completamente respinta, in quanto non trova adeguata dimostrazione.

Né, come chiarito sopra, è consentito al giudice sostituirsi alla stazione appaltante nella verifica di congruità, laddove non siano provati i profili della illogicità, irragionevolezza e incongruità dell'istruttoria (cfr. da ultimo T.a.r. Lazio, sezione III, 7 giugno 2019, n. 7444 e tutta la giurisprudenza ivi citata).

Quanto, infine alla terza censura relativa alla lamentata parziale ostensione degli atti di gara, pure questa è stata dalla Regione contestata e varrà forse la pena di rammentare che l'accesso in corso di gara, a mente dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50 del 2016, oltre che essere differenziato a seconda delle diverse fasi della procedura, deve essere coordinato con le norme sulla sicurezza e sulla divulgazione di informazioni riservate, laddove la Regione ha specificato di non avere "accettato sic simpliciter le dichiarazioni di segretezza presentate dai concorrenti in sede di offerta, ritenendole incongrue e non circostanziate, ma ha richiesto a tutte le Ditte (cfr. nota prot. (...) del 4/10/18), di dichiarare in maniera puntuale, con riferimenti precisi al numero di pagine ed alle righe, le parti da secretare, precisando che non sarebbero state ritenute valide motivazioni generiche" (memoria sopra citata) con ulteriore rigetto del motivo sopra riportato.

3. Ma anche i motivi aggiunti non possono essere condivisi.

Anche con essi parte ricorrente entra nel merito dell'offerta della società A., oltre che delle giustificazioni rese nel sub procedimento di verifica dell'anomalia, non ritenendo queste ultime sufficientemente motivate e suffragando le sue contestazioni con apposite perizie: una depositata il 1 marzo 2019 e vertente sulla incongruità dell'offerta economica di A. per il lotto 8 in particolare - e che va ad aggiungersi alla prima depositata a novembre 2018, con cui è contestata l'offerta economica di A. per tutti i lotti - ed un'altra depositata il 21 maggio 2019, riguardante alcune voci dell'offerta economica di A. per il lotto n. 8 (Costi di trasporto e logistica, Acquisto di biancheria di degenza e sala operatoria, divise del personale materassi e guanciali, Costi di produzione, Oneri di sicurezza).

In generale, riguardo al valore delle perizie, occorre rammentare la giurisprudenza secondo cui: "le perizie di parte depositate in giudizio non sono dotate di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di avere accertato, ad esse potendosi solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del Giudice, delle quali pertanto egli, da un lato, non è obbligato in nessun caso a tenere conto e, per converso, ove ritenga di farvi riferimento, deve motivarne adeguatamente la forza probatoria che intende loro assegnare (tra le tante T.a.r. Emilia - Romagna, Sez. II, 16/11/2016, n. 929).

Nel caso in esame, le perizie prodotte dalla ricorrente non appaiono idonee a sostenere la sua tesi, come nel prosieguo verrà evidenziato.

3.1 Con l'unica censura dei motivi aggiunti parte ricorrente deduce che l'offerta di A. s.p.a. (aggiudicataria) sarebbe incongrua e non affidabile; ad esempio, oppone che il totale del costo del personale addetto ai trasporti che A. dovrà effettivamente sostenere, per le prestazioni del lotto n. 8, è pari ad Euro 933.800,40, a fronte di un costo dichiarato di Euro 345.699,90 in sede di giustificazioni.

Si addentra nell'analisi di altre voci dell'offerta dell'aggiudicataria per dimostrare tale incongruità; analizza così le giustificazioni del "costo di approvvigionamento prodotti", ancora degli "oneri di sicurezza aziendale", del "costo del lavoro" e conclude rilevando che l'offerta della controinteressata è in perdita, in quanto non idonea a coprire neppure le effettive voci di costo.

3.2 Occorre premettere che, in ordine alla ricostruzione che viene fatta dalla ricorrente di alcune voci, come giustificate dalla A., va ribadita la giurisprudenza secondo cui: "...d) non è sufficiente a rendere incongrua un'offerta il solo fatto che alcuni dei suoi elementi costitutivi risultino anormalmente bassi, ma è necessario che la riscontrata sottostima dei costi sia tale da erodere completamente l'utile dichiarato (Cons. Stato, 29 maggio 2017, n. 2556), il che non sussiste nel caso di specie, come si desume dalle stesse difese del ricorrente, e) grava, pertanto, su colui che voglia denunciare l'anomalia dell'offerta l'onere di allegare, con specifico e dettagliato motivo, quale sia il maggior costo complessivamente da sostenere per l'esecuzione della commessa e quale la sua incidenza sull'utile prospettato (Cons. Stato, Sez. V, 12/5/2017, n. 2228), onere che non risulta adempiuto nel caso di specie" (Consiglio di Stato, Sezione V, 27 settembre 2017, n. 4527).

Tanto premesso, è da rilevare che l'analisi effettuata dalla ricorrente è pure destituita di fondamento.

Anche nel caso dei motivi aggiunti, come per il ricorso introduttivo del giudizio, non può che rimettersi alle osservazioni formulate dalla Regione con memoria depositata in data 21 febbraio 2019, laddove esse si fondano sostanzialmente sul giudizio di congruità effettuato dal RUP unitamente alla Commissione giudicatrice nella seduta del 19 settembre 2018 relativamente alle sette voci sopra riportate sopra, per le quali i giustificativi sono stati richiesti e tra cui sono ricomprese quelle criticate con i motivi aggiunti. Anche per tali voci, dunque non appaiono per nulla condivisibili i dedotti, quanto indimostrati, profili di illogicità manifesta e travisamento.

Per esemplificare: la contestazione del motivo effettuata dalla società A. in ordine agli oneri di sicurezza e sopra riportata è stata ulteriormente condivisa dalla Regione, che ha osservato come la sottostima rilevata dalla ricorrente e che ammonterebbe ad Euro 31.686,50 (pag. 15 dei motivi aggiunti) finisce per essere irrilevante a fronte della remuneratività dell'offerta di A., atteso che l'utile dichiarato dalla stessa è pari ad Euro 348.073,71.

Analogamente accade per la voce "costo del personale di trasporto", laddove la Regione contesta la ritenuta erronea attribuzione del personale di trasporto all'Area Professionale Operativa Consolidato col costo medio di 19,11 Euro/ora, anziché all'Area Professionale Qualificata Base con un costo medio di 19,44 Euro/ora del CCNL, specificando che proprio "...considerando i mansionari del Contratto Collettivo di lavoro, la scelta operata da A. non appare infondata. Peraltro, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, le Tabelle del Ministero del Lavoro costruiscono dei costi medi, e di conseguenza, un riferimento per valutare la congruità delle offerte" (memoria depositata in data 21 febbraio 2019). L'osservazione della ricorrente sarebbe comunque irrilevante in quanto, anche qualora di andasse a considerare un costo di 19,44 Euro/ora invece di 19,11 Euro/ora, la differenza rispetto al costo complessivo dichiarato da A. non sarebbe idonea ad incidere sulla complessiva congruità dell'offerta, in relazione all'utile dichiarato (Euro 348.073,71).

Analogamente accade per la voce "costo del lavoro", la cui presunta sottostima sarebbe del tutto trascurabile rispetto alla complessiva valutazione della remuneratività dell'offerta secondo l'utile dichiarato da A..

Del pari risultano prive di fondamento le censure formulate dalla ricorrente con riguardo al costo del carburante previsto dalla società A. s.p.a. per l'espletamento del servizio; la predetta società ha sufficientemente dimostrato che il costo del carburante al chilometro (Euro 1,523/litro) è congruo in relazione al mezzo di trasporto utilizzato (Iveco Daily 35S) e che il costo complessivo stimato per l'acquisto del carburante per tutta la durata dell'appalto (Euro 119.648,40) è compatibile con il percorso chilometrico e con le modalità di svolgimento del servizio.

Quanto sopra per ribadire che anche attraverso i motivi aggiunti parte ricorrente mira ad ottenere quella sostituzione nelle valutazioni di discrezionalità tecnica dell'amministrazione che non può essere effettuata nel giudizio di legittimità, a meno di non riuscire a dimostrare le figure sintomatiche dell'eccesso di potere, circostanza che non si verifica nel caso in esame, con conseguente reiezione degli stessi.

4. Per le considerazioni sopra sinteticamente esposte, la domanda di annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio ed i motivi aggiunti va respinta, con la conseguenza che anche le altre domande con essa proposte e come risultanti in epigrafe non meritano accoglimento.

5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge sia il ricorso introduttivo del giudizio che il ricorso per motivi aggiunti con riguardo ad ogni domanda in essi formulata.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila/00) in favore della Regione Lazio e di Euro 2.000,00 (duemila/00) in favore della società A. s.p.a., oltre accessori (se e in quanto dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati